

COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE	n. 14/2025 di Reg.
UFFICIO AMMINISTRAZIONE	del 23/05/2025
Via Stresa 31/b – 00135 ROMA	
OBBLIGAZIONE COMMERCIALE	
Per: GARA 67 – Acquisizione servizio di assistenza sistemistica per la gestione	
del Firewall per la sicurezza Networking delle reti classificate del COR Difesa.	
CIG. B6AB398C26 CUP D86G25000150001 – Capitolo 1192/8 – E.F. 2025 -	
RDO N. 5318486. L'anno duemilaventicinque addì ventitre del mese di	
MAGGIO,	
PREMESSO CHE	
il Comandante del Comando per le Operazioni in Rete con Determina a Contrarre	
nr. 282 in data 16/04/2025 ha autorizzato il Capo del Servizio	
Amministrativo/Responsabile Unico del Progetto in Fase Affidamento ad	
effettuare la procedura in economia; che tramite Mercato Elettronico della	
Pubblica Amministrazione con R.D.O. n. 5318486 in data 29/04/2025, il Capo del	
Servizio Amministrativo ha indetto un'indagine di mercato; che con il verbale di	
valutazione tecnico economica n. 18 datato 14/5/2025 l'offerta presentata dalla	
Società R1 SPA - VIA MONTE CARMELO 5 - ROMA, è stata valutata	
congrua e vantaggiosa per l'A.D. da apposita Commissione all'uopo nominata; si	
conviene e si stipula quanto segue: =====	
ART. 1 (le parti)	
La Società R1 SPA , nella persona della Sig. Giancarlo STOPPACCIOLI nato a	
Roma il 22/02/1965, in qualità di Legale Rappresentante della Società predetta,	
come si evince dalla documentazione custodita in copia agli atti, che nel seguito	
della presente obbligazione sarà denominata semplicemente "la Società", si	
<i>Pagina 1 di 11</i>	

impegna con l'A.D. e per essa con il Comando per le Operazioni in Rete nella persona del Col. com. Maurizio LAMBIASE, Capo del Servizio Amministrativo che nel seguito della presente obbligazione sarà denominata "l'Amministrazione", ad effettuare la fornitura in oggetto, come da requisito tecnico operativo e dettaglio prezzi in allegato, che costituisce parte integrante della presente scrittura. =====

ART. 2 (condizioni)

La presenta commessa, per tutto quanto non previsto nella presente, si svolgerà sotto l'osservanza del Codice dei contratti di cui al **decreto legislativo 31 marzo 2023, nr. 36**. Tale provvedimento, seppur non allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 99 del R.D. 23/05/1924, n° 827. =====

ART. 3 (durata della prestazione)

La fornitura/prestazione ha efficacia a decorrere dalla data di accettazione della presente obbligazione commerciale e della discendente lettera di ordinazione e dovrà essere conclusa **entro il 31/12/2025**. La verifica di conformità sarà eseguita da apposita Commissione nominata dal Comandante del Comando per le Operazioni in Rete, la quale dovrà verificare accuratamente che la fornitura sia stata eseguita conformemente a quanto richiesto e provvederà a redigere il relativo verbale di verifica di conformità. =====

ART. 4 (importo aggiudicato e garanzia)

Per l'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente obbligazione alla Ditta sarà corrisposto l'importo di **€ 117.120,00 IVA INCLUSA**. La Ditta a garanzia degli obblighi assunti con la presente scrittura, presenta **polizza fideiussoria nr. 2441014 datata 20/05/2025 rilasciata dalla Società Coface per un valore di € 4.800,00** ai sensi della Legge 10.06.1982 n. 348. La garanzia prestata con la

predetta polizza sarà valida dalla data della stipula fino a quella di cessazione della presente obbligazione. L'importo suddetto si intende fisso e invariabile e la Ditta si impegna a non avanzare richieste di revisione di prezzo. =====

ART. 5 (modalità di pagamento)

Il pagamento, detratte le eventuali penalità di cui la Società si sia resa passibile, sarà effettuato a cura della Tesoreria Provinciale dello Stato, a mezzo di bonifico on-line sul conto corrente bancario/postale dedicato, entro il termine massimo di gg. 60 (sessanta) dalla data di avvenuta verifica di conformità/data fattura qualora quest'ultima sia emessa successivamente dalla data di avvenuta verifica di conformità. =====

Si precisa che la fattura elettronica dovrà essere obbligatoriamente emessa in

data successiva all'ultimazione della fornitura/servizio e, comunque,

successivamente agli esiti positivi delle procedure previste ai fini dell'accertamento della conformità della fornitura/servizio (verbale di verifica conformità ove previsto); dovrà essere compilata in maniera analitica nelle modalità richieste, come da dettaglio prezzi in allegato, e dovrà indicare il numero di protocollo della lettera di ordinazione, il numero di CIG, la causale come da oggetto della presente Obbligazione e l'annotazione "SCISSIONE DEI

PAGAMENTI" (qualora in presenza di IVA da versare allo Stato). La stessa dovrà

essere intestata ed inviata a: COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE –

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Via Stresa, n. 31/b – 00135 ROMA Codice

Fiscale 96451060584. Codice Ufficio ai sensi dell'articolo 3, del Decreto MEF n.

55 del 3 aprile 2013 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della

fattura elettronica **2SR075**. Il presente affidamento trova copertura finanziaria con

risorse attestate sul **capitolo di bilancio 1192/8 dell'E.F. 2025 (IDV 1998862**

SIFAD ES) mediante apertura di credito a favore del Funzionario Delegato dell'Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa (UGCRA). =====

ART. 6 (flussi finanziari)

La società assicura e garantisce che il c/c “dedicato” e le persone delegate ad operare su di esso, sono come da dichiarazione presentata dalla società in fase di offerta ai sensi dell’art. 3 della L.136 del 13.8.2010. **Tale dichiarazione viene allegata alla presente scrittura e ne costituisce parte integrante.** Ogni variazione negli estremi del predetto conto o delle persone delegate ad operare su di esso deve essere immediatamente comunicata all’Ente Militare a mezzo lettera raccomandata A/R; in assenza di detta comunicazione, nessuna responsabilità può essere attribuita all’Ente Militare per pagamenti fatti in conformità a quanto sopra dichiarato. La Società inoltre assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L.136/2010, impegnandosi a regolare tutti i pagamenti relativi al presente ordinativo esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, altrimenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo dei suindicati strumenti comporta la risoluzione di diritto del presente atto negoziale. L’obbligo di tracciabilità si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente dichiarazione, si applicano le disposizioni della L. 136/2010 e successive modifiche. =====

ART. 7 (affidamento a terzi)

Ove si verificassero i seguenti eventi: =====

- Frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; =====

• Cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure di concordato

preventivo di fallimento, di stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o

pignoramento a carico della Società; =====

• Morte dell'imprenditore, quanto la considerazione della sua persona sia

motivo determinante della garanzia; =====

• Inizio delle prestazioni non nel termine prefissato; =====

• Interruzione, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motivo non

autorizzata da questo Comando; =====

l'Amministrazione potrà affidare a terzi, sempre con l'applicazione delle

procedure di sicurezza, il servizio o la parte rimanente di esso in danno della

Società, nei limiti del valore della presente obbligazione commerciale. =====

L'addebito a carico della Società inadempiente sarà effettuato secondo le

previsioni normative vigenti. =====

ART. 8 (patti di integrità)

La Società si obbliga al rispetto dei "Patti di integrità" sottoscritti in sede di

presentazione dell'offerta ai sensi dell'art. 1 comma 17 Legge 190/2012. Tali

provvedimenti, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante,

sostanziale, e pattizia ed il mancato rispetto degli stessi determinerà la risoluzione

del presente Atto Negoziale. =====

ART. 9 (penalità)

In caso di inadempimento ai patti e agli obblighi contrattuali l'A.D., fatto salvo

quanto previsto dall'art. 134 del D.P.R. 236/2012 in ordine all'esecuzione in danno

e alla risoluzione del rapporto contrattuale, applicherà una penalità del 1 ‰ (uno

per mille) dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo, fino al

raggiungimento della percentuale massima del 10% (dieci per cento) dell'importo

contrattuale netto. Le condizioni stesse, per quanto non allegate alla presente obbligazione, ne fanno parte integrante a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S., approvato con R.D. 23/5/1925, n. 827. Inoltre, la presente scrittura sarà soggetta a risoluzione automatica, qualora, la Società non adegui le condizioni economiche del presente atto negoziale alle condizioni più favorevoli previste in una eventuale convenzione CONSIP stipulata successivamente al presente atto negoziale ed avente lo stesso contenuto negoziale ("clausola di recesso" ai sensi del D.L. 95/2012 – cd. spending review), senza che la Ditta abbia nulla a che pretendere per la parte del servizio non svolta. =====

ART. 10 (infortuni e danni)

La Società dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati, eventualmente, alle persone ed alle cose tanto dell'Amministrazione che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni. =====

ART. 11 (variazioni)

Per l'esecuzione della presente obbligazione la Società elegge il suo domicilio legale in **VIA MONTE CARMELO 5 - ROMA**, ove si conviene dovranno essere notificati tutti gli atti di qualsiasi natura che potessero o dovessero derivare dal presente rapporto. Qualora nel corso di svolgimento della presente obbligazione si verificassero variazioni nella denominazione della Società o nelle persone della Società stessa autorizzate ad esigere o quietanzare in nome e per conto di essa, dette variazioni dovranno essere debitamente ed immediatamente notificate all'Amministrazione. Non potranno, invece, essere disposte, senza la preventiva conoscenza dell'Amministrazione, variazioni che comportino mutamento dell'assetto sociale o altra forma di cessione, incorporazione o fusione. In tal caso,

l'Amministrazione si riserverà la volontà di proseguire il rapporto contrattuale, qualora il nuovo assetto non sia di gradimento. Nel caso in cui la Società contraente dia corso ad atti del tipo di quelli indicati, senza darne preventiva comunicazione all'Amministrazione, la presente obbligazione si intenderà automaticamente risolta. =====

ART. 12 (tutela dei lavoratori)

La Società si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei lavoratori riguardanti: ===

- le assicurazioni sociali, previdenziali e contributive derivanti da legge e da accordi salariali di lavoro (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, malattia, ecc.); =====
- quei rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in accordi salariali, e prevedono, a favore dei lavoratori, assegni familiari, indennità ai richiami alle armi, contributi ex Ges.ca.l., ecc.; l'Amministrazione si riserva di operare una ritenuta sugli averi della società fino al 20% (ventipercento) dell'importo totale della prestazione, qualora l'ufficio competente denunci che la Società non ha adempiuto agli obblighi di cui sopra. =====

La somma trattenuta sarà corrisposta soltanto quando l'ufficio denunciante avrà dichiarato di essersi la Società posta in regola, né la Società potrà prendere, per il ritardato pagamento del saldo, somma alcuna a qualsiasi titolo. L'Amministrazione si riserva, in presenza di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che evidenzi delle irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti e/o Casse Edili, di sostituirsi alla Società versando – in tutto o in parte – la somma dovuta in forza della presente obbligazione commerciale direttamente ai predetti Istituti e Casse in applicazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010. La Società si obbliga, inoltre, a

praticare verso i dipendenti lavoratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria. Il mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali nei riguardi degli operai impiegati potrà comportare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione la sospensione dei pagamenti (art. 5 legge 25.01.94 n. 82) nonché la risoluzione dell'atto negoziale. =====

ART. 13 (clausola risolutiva)

La presente obbligazione, in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere o mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, sulla base delle autocertificazioni rese, secondo quanto richiesto dall'articolo 99 del D.LGS 36 del 31 marzo 2023, è da intendersi unilateralmente nulla e senza che la Società abbia nulla a pretendere. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite pec, nei casi previsti dagli art. 94 e 95 del D.Lgl. 36/2023, nell'ipotesi di irrogazione a carico dell'Appaltatore di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'Appaltatore di contrarre con la Pubblica Amministrazione. =====

ART. 14 (clausola di riservatezza)

La Società si impegna a mantenere a mantenere riservata, anche al termine del presente atto, qualsiasi informazione comunicata dall'Amministrazione che desidera che sia mantenuta riservata ai documenti che: (1) risultano chiaramente evidenziati in forma scritta come riservati, o (2) siano stati dichiarati verbalmente confidenziali, con successiva conferma scritta entro 15 giorni dall'iniziale. La presente obbligazione di riservatezza non si applica alle informazioni che: (1)

siano di dominio pubblico al momento della loro comunicazione; (2) siano state sviluppate autonomamente dalla Società; (3) siano divenute di dominio pubblico senza alcuna responsabilità da parte della Società, successivamente alla loro comunicazione da parte dell'Amministrazione alla Società; (4) siano già nella disponibilità della Società al momento della loro comunicazione da parte dell'Amministrazione e non siano gravate da alcun obbligo di riservatezza; (5) siano state comunicate a terzi da parte dell'Amministrazione senza alcun obbligo di riservatezza per i terzi; (6) siano state divulgate, per le quali l'Amministrazione ha espresso il suo consenso alla diffusione. In aggiunta a quanto sopra previsto, la Società può liberamente comunicare le suddette informazioni in caso di richieste derivanti da un'autorità giudiziaria. L'Amministrazione è a conoscenza del fatto che la Società svolge la propria attività commerciale nella ricerca e nell'analisi dei servizi I.T. e la presente obbligazione di riservatezza non si applicherà ad ogni informazione ottenuta dalla Società attraverso ricerche, analisi, consulenze provenienti da fonti che siano diverse dai dipendenti che ricevono informazioni ai sensi del presente contratto. =====

ART. 15 (clausola revisione dei prezzi)

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, trascorsi 12 mesi dall'avvio dell'esecuzione, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi). In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed

imprevedibili la società potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del codice civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto così come definita dalle norme civilistiche in materia. La società appaltatrice qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili. La stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto. =====

ART. 16 (luogo di esecuzione fornitura e contatti)

La fornitura/prestazione deve essere realizzata a cura di codesta Società, secondo le modalità riportate nel requisito tecnico operativo in allegato. Eventuale fornitura di materiali dovrà essere effettuata presso i Magazzini del Comando per le Operazioni in Rete - Viale del Castro Pretorio, 57 - 00184 Roma, **indicando i CODICI NATO dei materiali**, previo contatto telefonico con il **Mar.Ca. Alfredo MILITANO** al seguente numero di telefono 06.4691.4523 - e-mail: **consegnatario2@cor.difesa.it**. - **Direttore Esecuzione Contrattuale: TEN. COL. EGIDIO DE PASCALE** - tel. 06/46914717 - mail: **scd.usc.ssc.cs@cor.difesa.it**.

ART. 17 (sottoscrizioni)

La presente Obbligazione Commerciale consta di n. 10 pagine interamente scritte - allegati esclusi oltre le sottoscrizioni. =====
Fatto, letto e sottoscritto alla data in epigrafe. =====

PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Col. com. Maurizio LAMBIASE (documento firmato digitalmente)

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA'

Sig. GIANCARLO STOPPACCIOLI (documento firmato digitalmente)

VISTO: APPROVO

IL COMANDANTE

Gen. Div. AArán Sandro SANASI (documento firmato digitalmente)

Rife: Lettera di Ordinazione n. 55 del 23/05/2025 (da citare in fattura)

Oggetto: GARA 67 – Acquisizione servizio di assistenza sistemistica per la gestione del Firewall per la sicurezza Networking delle reti classificate del COR Difesa. CIG. B6AB398C26 CUP D86G25000150001 – Capitolo 1192/8 – E.F. 2025 -RDO N. 5318486.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Descrizione	Quantità	Imponibile
Acquisizione servizio di assistenza sistemistica per la gestione del Firewall per la sicurezza Networking delle reti classificate del COR Difesa, come da Requisito Tecnico Operativo in allegato.		€. 96.000,00
Iva 22 %		€. 21.120,00
Totale		€. 117.120,00

DETTAGLIO ANALITICO RDO 5318486

Descrizione

Attività di configurazione ed implementazione di policies di security su apparati Firewall Fortinet di BackEnd
Attività di configurazione ed implementazione di policies di security su apparati Firewall Palo Alto FrontEnd
Attività di configurazione di security posture su apparati Cisco

Costo Unit	Qt	Costo Tot
800,00 €	40	32.000,00 €
800,00 €	40	32.000,00 €
800,00 €	40	32.000,00 €
TOTALE OFFERTO		96.000,00 €

L'OFFERENTE

GIANCARLO STOPPACCIOLI

timbro e firma

COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE



REQUISITO TECNICO-OPERATIVO

Assistenza sistemistica per la gestione dei *Firewall* e per il miglioramento della postura di sicurezza del *networking* delle reti classificate del COR

Edizione 2025

PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO

Redatto da	Data
T.Col. DE PASCALE Egidio	15/04/2025

QUESTO DOCUMENTO È COSTITUITO DA 5 PAGINE TOTALI

INDICE

1. OBIETTIVI.....	3
2. RIFERIMENTI	3
3. SITUAZIONE “AS IS”	3
4. SITUAZIONE “TO BE”.....	3
5. ESECUZIONE DELLA COMMessa.....	3
6. REGOLE GENERALI SULLA “ASSISTENZA SISTEMISTICA”	4

1. OBIETTIVI

Lo scopo del presente documento è descrivere le attività e le relative modalità di fornitura, nonché le qualifiche necessarie per il personale incaricato dell'esecuzione dell'assistenza in argomento. Nello specifico, tale attività Tecnico-Amministrativa è necessaria ad acquisire una Assistenza Sistemistica atta a supportare il COR nella gestione dei *firewall* e, più in generale, per la gestione della componente *networking* delle reti classificate.

2. RIFERIMENTI

- Codice SIFAD: 1998862;
- Capitolo 1192/61.

3. SITUAZIONE "AS IS"

Al fine di contrastare adeguatamente le minacce alle reti classificate gestite da questo Comando, l'Ufficio Sistemi Classificati ritiene opportuno incrementare la postura di sicurezza implementando *firewall* di marca Fortinet e Palo Alto e variando, in modo adeguato, le predisposizioni degli apparati CISCO, attivando ulteriori funzioni di sicurezza.

Relativamente ai *firewall*, per ogni rete classificata è prevista l'installazione di un *firewall* Fortinet per dividere il *Front-End* dal *Back-End* della rete e di un *Firewall* Palo Alto per dividere la rete di *Front-end* dalla rete *Client*.

4. SITUAZIONE "TO BE"

Al fine di consentire al COR di migliorare la postura di sicurezza delle reti classificate, è necessario acquisire adeguata Assistenza Sistemistica, attraverso il supporto di n. 3 ingegneri *senior*:

- n. 1 ingegnere con Certificazione *Cisco CCNP Enterprise*;
 - n. 1 ingegnere con Certificazione *Fortinet Certified Expert*;
 - n. 1 ingegnere con Certificazione *Palo Alto Certified Network Security Engineer*,
- con nulla osta di segretezza di livello non inferiore a SEGRETO/NATO *SECRET* e appartenenti ad un'azienda in possesso di Nulla Osta di Sicurezza Industriale.

Si specifica, che potranno essere presentate candidature di ingegneri in possesso di certificazioni di livello inferiore a quelle indicate, che verranno valutate dal COR in fase di aggiudicazione della gara.

L'assistenza deve essere fornita e contabilizzata in giornate/uomo, da richiedere a cura del COR, secondo le proprie esigenze. Le attività dovranno essere svolte presso il sedime del Comando per le Operazioni in Rete, in Via Stresa 31/b – Roma, dove il personale della ditta lavorerà sotto la supervisione degli amministratori delle reti C4I, NSWAN e VeVA.

Le varianti di configurazione delle reti classificate ritenute necessarie dagli ingegneri sopracitati, inerenti i *firewall* e i sistemi CISCO, dovranno essere proposte all'Ufficiale CIS del COR. Allorquando tali varianti di configurazione saranno approvate dall'Ufficiale CIS, il personale della ditta, unitamente al personale militare, dovrà procedere all'implementazione delle stesse e alla gestione del *networking*.

5. ESECUZIONE DELLA COMMESSA

A seguito di richiesta di intervento da parte dell'Ufficio Sistemi Classificati, la ditta appaltatrice (con un preavviso di massimo una settimana lavorativa) dovrà rendere disponibile al

COR l'assistenza sistemistica, fino a 5 giorni lavorativi a settimana, e ove necessario, anche per più settimane lavorative consecutive.

Al fine di contabilizzare l'intervento del personale ditta, l'Ufficio Sistemi Classificati produrrà un registro di rilevazione delle giornate e degli orari effettuati dal personale della ditta, che sarà controfirmato dal Capo Sezione Sistemi C4ISR ed inviato mensilmente all'Ufficio Amministrazione. Il COR, inoltre, si riserva la possibilità di decidere in qualunque momento la sostituzione del personale messo a disposizione dalla ditta per l'assistenza.

6. REGOLE GENERALI SULLA "ASSISTENZA SISTEMISTICA"

La ditta appaltatrice è tenuta a fornire l'assistenza sistemistica per l'ammontare economico massimo complessivo posto a contratto e null'altro potrà pretendere qualora nell'esecuzione della commessa, eroghi attività di "Assistenza Sistemistica" per un importo superiore rispetto a quanto previsto dal tetto massimo.

Di seguito il dettaglio di previsione annuale:

Descrizione	Previsione costi 2025	Previsione costi 2026	Previsione costi 2027	Costo complessivo
Assistenza sistemistica per la gestione dei <i>Firewall</i> e per il miglioramento della postura di sicurezza del <i>networking</i> delle reti classificate del COR.	120.000 €	0 €	0 €	120.000 €

MINISTERO DELLA DIFESA
COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE
PATTO DI INTEGRITA'

OGGETTO: GARA 67 – Acquisizione servizio di assistenza sistemistica per la gestione del Firewall per la sicurezza Networking delle reti classificate del COR Difesa. CUP D86G25000150001 – Capitolo 1192/8 – E.F. 2025.

tra

il Comando per le Operazioni in Rete - Ufficio Amministrazione

e

la Ditta **R1 S.p.A.** (di seguito denominata Ditta), sede legale in **Roma**, via **Monte Carmelo** n. **5** codice fiscale/P.IVA **05231661009**, rappresentata da **Giancarlo Stoppaccioli** in qualità di **Presidente CDA e Legale Rappresentante**

<p>Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione automatica dalla gara.</p>
--

VISTO

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;
- il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014;

- il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa” approvato dal Ministro della Difesa il 22 marzo 2018;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, e relativi allegati;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2025-2027 del Ministero della Difesa;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere la concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile o dalle altre disposizioni normative vigenti;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.

Il legale rappresentante della Ditta, inoltre, dichiara: - di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, comma 16- ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dall’art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e di non aver stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo con i medesimi soggetti; - di essere consapevole che, qualora emerga la violazione del suddetto divieto verrà disposta l’immediata esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento.

Art. 2 - La Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell’offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Art. 3 – Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia di anticorruzione contenute nel d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014 e ss.mm.ii.:

- la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo

alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;

- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Nei casi di cui al presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Quest'ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al d.l. 90/2014.

Art. 4 - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Art. 5 - Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della Ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Art. 6 - Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la Stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data Roma, 12/05/2025

Per la Ditta:
Giancarlo Stoppaccioli
Il legale rappresentante
(sottoscrizione digitale)

OGGETTO: Tracciabilità dei flussi finanziari - L. 136 del 13 agosto 2010, art. 3 (GURI n. 196 del 23 agosto 2010).

DICHIARAZIONE
(ex D.P.R. N.445 del 28 dicembre 2000)

In relazione a quanto in oggetto, il sottoscritto Giancarlo Stoppaccioli, nato a Roma il 22/02/1965, residente a Roma in via Peveragno n. 80, in qualità di Presidente CDA e Legale Rappresentante della R1 S.p.A., sede legale in Roma, via Monte Carmelo, 5, Partita IVA/C.F. 05231661009

DICHIARA

- di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, commi 7 e 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- di assumere gli obblighi connessi con l'identificazione dei lavoratori previsti dall'art. 18, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 81/2008, così come integrato dall'art. 5 della legge n. 136/2010.

Istituto bancario: BANCO BPM SPA - FILIALE: 01107;

IBAN: IT 13 L 05034 03215 0000 0000 4642;

ABI: 05034;

CAB: 03215;

C/c: 000000004642;

CIN: L;

GENERALITA' DELEGATO/I AD OPERARE SUL CONTO:

- Nome GIANCARLO cognome STOPPACCIOLI cod. fisc. STPGCR65B22H501F

- Nome MIRELLA cognome STOPPACCIOLI cod. fisc. STPMLL59M55H501J

- Nome _____ cognome _____ cod. fisc. _____

La società si impegna a comunicare all'Ente ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

La società accetta che l'Ente provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati.

Località, ROMA

12/05/2025

Timbro e firma
GIANCARLO STOPPACCIOLI
(SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE)

